

c.p. art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi ⁽¹⁾.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] ⁽²⁾.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

Il testo precedentemente in vigore, del quale la Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 3 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 23), aveva dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità in combinato disposto con l'art. 235 c.p.p., in riferimento all'art. 13 Cost., era il seguente: «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.».

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

L'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013, prima della sua conversione in legge, aveva disposto che, nel presente comma, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» fossero sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».